



**ASSOCIAZIONE ODV
TRAPIANTATI ORGANI PUGLIA**

Massafra 09/03/2020

**VERBALE ASSEMBLEA
ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI ORGANI PUGLIA OdV DEL GIORNO 09/03/2020**

L'anno 2020 giorno nove (09) del mese di marzo dalle ore 19:00 alle ore 21:00 presso in la sede ATO Puglia OdV – Massafra si è svolta l'Assemblea dei soci dell'Associazione Trapiantati Organi Puglia OdV per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello statuto per adeguamento alla nuova disciplina del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Santoro Giovanni verbalizza la sig.ra Argeri Giusi. Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dallo statuto, contenente l'o.r.g. l'ora e il luogo e che sono preseti n°88 soci su n° 102 iscritti nel libro dei soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare la modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs 117/2017 (codice Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta del registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

**La segretaria
Argeri Giusy**



**il Presidente
Giovanni Santoro**

ATO Puglia ODV - Sede Legale e Operativa Via Monfalcone, 31 - 74016 Massafra (TA)

Cod. Fis. 90088130738 - Sito: www.atopuglia.org. Email: - atopuglia@pec.it - ato.puglia@libero.it (presidenza) - atomassafra@libero.it (Segreteria) - Statuto registrazione ufficio del registro n. 56683 del 6/11/97 - Integrazioni onlus del 17/12/98 e modificazioni del 2003/2004/2005 - Iscrizione albo regionale n. 558 del 01/12/03. Registrazione ufficio del registro n. 109 del 15/01/2019 - O.D.V. - C.C. postale n. 30404859 Massafra - C.C. bancario BCC Massafra IBAN: IT 71 F 07094 78950 001000002582 - Tel/Fax 099/8800184 - Cell. 3331133955

Modifica Statutaria**ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI ORGANI PUGLIA ENTE DI TERZO SETTORE – O.D.V.****Abbreviazione: ATO Puglia O.D.V.**

Modifica statutaria esente dall'imposta di registro e di bollo con lo scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative ai sensi del Codice del terzo settore art. 82, comma 3

Firma..... *Andrea Pallei*

Premessa:

L'Assemblea Straordinaria in data 09/03/2020 decide la modifica dello Statuto dell'Associazione in forza del quale l'Associazione assume la nuova denominazione Ente di terzo Settore - ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI ORGANI PUGLIA OdV e adegua il proprio statuto alle modifiche normative introdotte dal Dlg.n.117/2017.

Resta ferma la veste giuridica e le modalità operative che la qualificano come Associazione di Volontariato e quando in vigore richiederà iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.1**Costituzione, denominazione e sede**

E' costituita nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede a Massafra (TA) in Via Monfalcone, 31, quale Ente di Terzo settore, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI ORGANI PUGLIA OdV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando Istituito.

La sede Legale, organizzativa e di segreteria è in via Monfalcone, 31 74016 Massafra (TA).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo, il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

L'Associazione Trapiantati Organi Puglia OdV, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3**Statuto**

L'associazione, è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie e del codice del Terzo settore, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci e dal Codice del Terzo settore.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito delle attività di interesse generale, così come meglio individuate dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione opera per il perseguimento del bene comune, per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Tali finalità saranno perseguite tramite l'impegno sociale e culturale dei membri dell'associazione con attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per il perseguimento di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

L'Associazione potrà affiliarsi a federazioni nazionali, mantenendo comunque la propria autonomia. L'Associazione si iscriverà nel Registro unico nazionale del Terzo settore, quando istituito, indicando gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'ente potrà operare nella provincia di Taranto, della regione ed in campo nazionale ed all'estero.

L'associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione nelle modalità art. 14 dello statuto, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 CTS, e salva destinazione posta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore dovrà essere eseguita a un'altra organizzazione che operi in settore analogo a quello dell'ATO Puglia ODV.

L'organo statutario agisce nell'ambito della propria competenza e del mandato ricevuto dalle Assemblee. Impegna l'Associazione regolarmente e come tale operante nella scrupolosa osservanza dello Statuto.

Art. 4

Finalità e attività

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale così come descritte dal Codice del Terzo Settore ai sensi, dell'art. 5.

Ed in particolar persegue le seguenti finalità e attività:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;

L'Associazione persegue fini di solidarietà e di utilità sociale in particolare:

- a) Promuovere la cultura della donazione in genere.
- b) Promuovere il rafforzamento della solidarietà umana.
- c) Sostenere, anche in accordo con Istituzioni, Enti e Associazioni italiane e internazionali, particolari iniziative tendenti ad affrontare le problematiche connesse con la donazione e il trapianto di organi, tessuti e cellule.
- d) Sollecitare la coscienza dei cittadini sulla necessità della donazione di parti del proprio corpo, dopo la morte, per i trapianti e innesti terapeutici;
- e) Perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con particolare riferimento ai pazienti in attesa di trapianto di organi, trapiantati ed emodializzati.
- f) Raccogliere e diffondere informazioni utili alla conoscenza dei problemi che accompagnano i trapiantati, i pazienti in attesa di trapianto, gli emodializzati e le patologie correlate.



g) Fornire assistenza socio – umanitaria - volontaristica.

h) Offrire modalità di utilizzo del tempo libero ispirate a valori sociali e all'impegno etico.

Per realizzare tali obiettivi l'Associazione potrà:

1. Promuovere tutte le iniziative atte ad assicurare servizi di natura d'assistenza socio-sanitaria e culturale avvalendosi di strutture e mezzi adeguati messi a disposizione da enti pubblici o privati o da privati cittadini o da soci, da adibire a consultori, centri di studio, centri di aggregazione, nonché centri di accoglienza per assistenza ai trapiantati e paziente in attesa di trapianto e ai loro famigliari.
2. Assumere servizi in ordine all'individuazione, rilevazione, catalogazione e gestione di dati socio-anagrafici e sanitari con disbrigo di pratiche.
3. Promuovere e organizzare attività socio-culturali, incontri, colloqui, seminari di studio, visite guidate che consentano lo scambio e l'approfondimento di conoscenze tecniche, scientifiche, sanitarie e associative.
4. Assistere gli associati in tutti gli adempimenti burocratici, fornendo altresì adeguate informazioni sulle normative riguardante le malattie di cui agli scopi dell'associazione.
5. Partecipare sotto qualsiasi forma ad altri organismi o enti che svolgano attività identiche o affini aderendo anche agli enti e alle organizzazioni economiche, consortili e fideiubenti, diretti a consolidare e sviluppare l'attività e il movimento associativo.
6. Promuovere, organizzare e gestire tutte le altre attività idonee alla realizzazione degli scopi sociali dell'associazione.
7. L'associazione può, inoltre, svolgere ogni attività, utile al raggiungimento delle proprie finalità, allo scopo di favorire il processo di integrazione e di tutela sociale, anche in termini di tutela dei diritti, a favore di persone svantaggiate o appartenenti a comunità estere, nei limiti statutari sopra precisati.

8. L'associazione può aderire ad organismi locali, nazionale e internazionale, collaborare con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali.
9. Valorizzare il tempo e lo scambio reciproco di prestazioni e sapere quali strumenti per la costruzione di una nuova idea cittadinanza attiva;
10. Partecipare a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei per realizzare le finalità istituzionali;
11. Svolgere qualsiasi altra iniziativa idonea al perseguimento dei fini statuari e nei limiti previsti dalla legge.

L'associazione per questi obiettivi, attività, iniziative e lo svolgimento interno della vita sociale, si riconosce nelle normative italiane e europee che disciplinano la privacy del socio/cittadino facendo riferimento al regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) che sostituisce il D.M 675 del 31 dicembre 1966.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto a quelle all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.



Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e termini definiti con apposito Decreto ministeriale.

Art. 5

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutti i pazienti sottoposti a un trapianto di organi, quelli in attesa di un trapianto, pazienti affetti da malattie rare e oncologiche, pazienti emodializzati, simpatizzanti.

Può inoltre far parte dell'associazione persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici interessati ed enti di natura privata che condividono gli scopi che l'associazione si prefigge.

Sulle domande di ammissione decide in via definitiva il Consiglio Direttivo a maggioranza.

La decisione del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato il quale, se ammesso, deve provvedere al ritiro della tessera e al pagamento della quota.



Il versamento della quota tessera non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Sono soci effettivi tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale entro l'approvazione dei bilanci e il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo annuale e non può essere disposta per un periodo indeterminato.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione.

Il socio ha diritto alla visione dei libri sociali inoltrando la richiesta di visione al Presidente.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne statuto e regolamento.

Ogni socio, nell'ambito della comunità in cui vive, deve operare con lealtà e probità per il raggiungimento dei fini associativi e collaborare al buon funzionamento della struttura associativa di appartenenza.

Tutti i soci saranno iscritti nel registro dell'Associazione.

Art. 6

Soci

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo (prima dell'approvazione dei bilanci annuali).

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro sessanta giorni, in questo caso l'aspirante socio entro sessanta giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto al voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, di appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa,

Art. 8**Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) Qualora il socio non corrisponda la quota sociale di tesseramento stabilito dal Consiglio Direttivo (prima della approvazione dei bilanci economici da parte dell'assemblea generale che si svolgerà entro fine aprile di ogni anno).
- c) dietro presentazione di dimissione scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui all'art. 6 il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 9**Volontari**

Sono Volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontariato non possono essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario posso essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 10

Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e

passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 11

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 12

Organi Sociali e Cariche Elettive

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo;

l'Organo di controllo, laddove eletto;

Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 13

L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- a) Almeno una volta all'anno;
- b) Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- c) Ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- d) Quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.



Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 14

L'Assemblea e i suoi compiti

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio;
- b) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- c) definisce il programma generale annuale di attività;
- d) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- e) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- f) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- g) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;

- h) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 8;
- j) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- k) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto (3/4 dei soci presenti);
- l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; (3/4 dei soci presenti)
- m) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- n) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- o) delibera per il titolo di Presidente Onorario su proposta del Consiglio Direttivo a presidenti onorari che abbiano avuto già incarico di presidente della associazione e meritevoli che abbiano contribuito alla crescita e sostenimento della stessa associazione e si siano distinti per il contributo di idee, progetti e azioni che hanno reso possibile la crescita e lo sviluppo sociale della cultura della donazione e del trapianto di organi nel territorio;
- p) delibera per i titolo di Socio Onorario su proposta del Consiglio Direttivo a personalità iscritta (anche consiglieri) o non iscritta all'associazione che abbiano operato per valorizzare le attività della stessa con contributi di grande valore Scientifico culturale, artistico e sociale in riferimento alle finalità istitutive dalla associazione.

Art. 15

Convocazioni assembleari

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida



la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal presidente dell'Associazione, tranne che in sede elettiva e di rendiconto; in tali casi è presieduta dall'associato più anziano di età che non rivesta cariche sociali. L'Assemblea di volta in volta nomina un segretario, per redigere il verbale dell'adunanza, e due scrutatori per controllare la regolarità in caso delle operazioni di voto in caso di elezioni per cariche sociali.

Art. 16

Modifiche statutarie e delibere

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio-segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17**Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18**Convocazione Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa o con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 19

Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge tra i propri componenti il presidente;
- b) elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- c) elegge il tesoriere e il segretario;
- d) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- f) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- g) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- h) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- i) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- j) conferisce procure generali e speciali;
- k) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

- l) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- m) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- n) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- o) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- p) propone all'Assemblea la qualifica di Presidente o Socio Onorario Come previsto all'art. 14 comma o/p

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Le elezioni all'interno del Consiglio Direttivo del Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere possono avvenire ad alzata di mano o a scrutinio segreto su decisione a maggioranza del Consiglio Direttivo

Art. 20

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 21**Il Tesoriere**

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere predispone un registro di entrate e uscite di tutti i movimenti economici dell'Associazione, di cui è responsabile, e ne dà comunicazione/visione al Consiglio Direttivo se richiesto.

Il Tesoriere coordina e collabora con il commercialista (se incaricato) dell'Associazione ad:

- a) Elaborare i bilanci consuntivi e provvisori preponendoli al Consiglio Direttivo;
- b) Predisporre, invia e comunica qualsiasi documento / atto finanziario economico che lo stesso commercialista (se previsto) necessita.

Art. 22**Il Segretario**

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

Provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza;

Cura la redazione e la conservazione dei verbali delle varie riunioni dell'Assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo, degli organi collegiali e di qualsiasi documento reso ufficiale. In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

Provvede alla tenuta ed aggiornamento del registro dei soci;

Provvedere a coordinare i lavori delle varie commissioni se esistenti.

Provvede su mandato del presidente o di 1/3 dei Soci a coordinare le convocazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie nonché le convocazioni del Consiglio Direttivo su mandato del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri;

Provvede alla sistemazione e custodia di tutti i libri sociali affidati.

Art. 23

Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 24

Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non è eletto, il controllo contabile se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

L'incarico di Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Associazione

Il Revisore dei Conti svolge le funzioni previste dagli articoli 2403 e 2406 del Codice Civile, e quindi controlla, al livello di competenza, l'amministrazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e vigila sul corretto utilizzo dei mezzi finanziari di tutta la struttura dell'associazione secondo i fini associativi.

Redige apposita relazione da allegare al rendiconto, con cui è espresso un parere di merito e di contenuto.

Il Revisore dei conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo se invitato, ma non ha diritto di voto.

Art. 25**Patrimonio, esercizio sociale e bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 26**Entrate**

Il suo patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di



missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 27

Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28

Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 29**Pubblicità e trasparenza**

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 30**Bilancio sociale e informativa sociale**

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 31**Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni**

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 14 comma k/i dello statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.



In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 32

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Taranto.

Art. 33

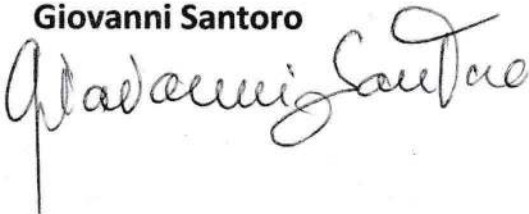
Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile, al Codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Statuto trascritto su 25 pagine contenente 33 articoli

IL PRESIDENTE ATO PUGLIA OdV

Giovanni Santoro




LA SEGRETARIA AYO PUGLIA OdV

Gyusi Argeri





Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Territoriale di Taranto

19 OTT, 2020

Atto registrato il 19 OTT, 2020 serie 3 al n° 2405

imposte liquidate per € ATTO ELENTE per n° anni



L'ADDETTO
Alessio DI PIETRO
Firma su delega del Direttore Provinciale
Aerolio DI PIETRO



Documento riconoscimento Presidente e rappresentante legale ATO Puglia E.T.S.

